



Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “EDUARDO DE FILIPPO”



Via Monte Bianco, s.n.c. 00012 Colleverde di Guidonia Montecelio (Roma) - Cod. Mec. RMIC8AF00D - C.F. 94005500585
Tel. 0774-572611 Fax: 0774-361287 - e-mail: rmic8af00d@istruzione.it; post. Cert.: rmic8af00d@pec.istruzione.it; sitoweb: icsedefilippo.gov.it

Agenzia formativa con sistema di
Gestione della qualità in base alla norma



UNI EN ISO 9001:2015
per la formazione superiore e continua

Prot. n. 0001362 del 10/03/2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTA la legge 146/1990, come modificata e integrata dalla legge 83/2000;
- VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");
- VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 03 febbraio 2021 ("Protocollo");

EMANA

il seguente Regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

Art. 1 - Prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili sono

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.

Art. 2 - Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

- Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1, punto a), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - DOCENTI: tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 01 (uno);
 - COLLABORATORI SCOLASTICI n. 01 (uno) per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.
- Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1, punto b), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI



Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “EDUARDO DE FILIPPO”



Via Monte Bianco, s.n.c. 00012 Colleverde di Guidonia Montecelio (Roma) - Cod. Mec. RMIC8AF00D - C.F. 94005500585
Tel. 0774-572611 Fax: 0774-361287 - e-mail: rmic8af00d@istruzione.it; post. Cert.: rmic8af00d@pec.istruzione.it; sitoweb: icsedefilippo.gov.it

Agenzia formativa con sistema di
Gestione della qualità in base alla norma



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015
IQ-0306-13

UNI EN ISO 9001:2015
per la formazione superiore e continua

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 01 (uno);

Art. 3 - Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- b. rotazione in ordine alfabetico con estrazione della lettera.

Art. 4 - Operazioni di scrutini e esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

La Dirigente Scolastica
Elisabetta Carmela Dedato

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 art. 3)